

## *La valutazione delle competenze genitoriali: spunti di riflessione tratti dalla casistica giudiziaria italiana ed europea sulle famiglie migranti*

Joëlle Long

ricercatrice di diritto privato (Università di Torino)  
[joelle.long@unito.it]

### *Il contesto migratorio come cartina di tornasole*

L'analisi della casistica giudiziaria in materia di affidamento extrafamiliare e di dichiarazioni dello stato di adottabilità<sup>(1)</sup> conferma come il contesto migratorio amplifichi le difficoltà che i giudici incontrano nella valutazione delle competenze genitoriali. Ne costituisce riprova il fatto che un terzo delle condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti per violazione del diritto di un genitore al rispetto della vita familiare riguardi allontanamenti di minori da genitori in senso lato migranti. Nei casi E. P. c. Italia (16 novembre 1999) e Scozzari e Giunta c. Italia (13 luglio 2000) si trattava in effetti di madri cittadine italiane che avevano vissuto per anni all'estero con la prole ed erano poi rientrate nel nostro Paese affrontando le difficoltà di ordine economico e sociale che i migranti usualmente incontrano. Nei casi Todorova c. Italia (13 novembre 2009) e Zhou c. Italia (21 gennaio 2014) le ricorrenti erano una cittadina bulgara e una cinese che erano state abbandonate dal partner durante la gravidanza e si trovavano nel nostro paese sole, con il problema di trovare e mantenere un lavoro. Nel caso Akinnibosun c. Italia (16 luglio 2015) a un padre nigeriano, giunto in Italia su un barcone dalla Libia con la figlia di due anni ed ingiustamente detenuto per due anni, era stato impossibile dopo la scarcerazione ricostruire il rapporto con la figlia in affidamento familiare e poi dichiarata in stato di adottabilità. In tutti i casi, la Corte europea riconosce al genitore per il danno morale patito un risarcimento, il cui ammontare è compreso tra i 100.000.000 di lire della sig.ra E. P. e i 15.000 euro della Sig.ra Todorova.

Due sono, in particolare, i nodi problematici ricorrenti. Il primo è la difficoltà di stabilire un punto di bilanciamento tra il dovere dello Stato

di proteggere la vita familiare del genitore e del figlio (art. 8 Conv. eur. dir. uomo; artt. 2 e 30 comma 1° Cost.), e quindi di attivarsi a sostegno della genitorialità “fragile”<sup>(2)</sup> (art. 31 Cost.), e il diritto del figlio minore a crescere in un ambiente adeguato (art. 30 comma 2° Cost.; art. 1 legge n. 184/1983). Il secondo nodo è la complessità della valutazione di modelli educativi “altri” rispetto a quelli propri, con i rischi da un lato di svalorizzazione dei sistemi educativi propri della famiglia e della cultura di origine del minore straniero, dall’altro di riconoscere *tout court* l’esistenza di una scriminante culturale per condotte genitoriali che verrebbero invece censurate ove poste in essere da soggetti autoctoni.

Le summenzionate difficoltà si pongono peraltro ovviamente anche con riferimento a nuclei familiari autoctoni. La genitorialità migrante tuttavia è esposta a una maggiore fragilità a causa della frequente mancanza di una rete sociale, amicale e familiare nel Paese di accoglienza, alle difficoltà economiche, esacerbate in situazioni di crisi economica e contrazione delle risorse pubbliche per gli interventi e servizi sociali, e alle barriere linguistiche e culturali che i migranti spesso affrontano nell’accesso a tali servizi. Nelle sentenze E. P. e Todorova, per esempio, la Corte europea appunta le sue censure in particolare sulla non adeguata informazione al genitore migrante sui propri diritti di genitore e sui modi per farli valere. Inoltre, è certamente vero che i giudici sono talvolta chiamati a valutare condotte culturalmente e religiosamente orientate di genitori cittadini italiani: esiste per esempio una nutrita giurisprudenza sulle famiglie rom che spesso hanno la cittadinanza italiana<sup>(3)</sup>. È tuttavia più frequente che ad avere specificità culturali, religiose, linguistiche siano cittadini stranieri.

Nei paragrafi che seguono cercherò di analizzare questi nodi problematici alla luce della giurisprudenza nazionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, con particolare riguardo alle già menzionate pronunce di condanna del nostro Paese. Concluderò poi con alcune riflessioni sulle buone prassi esistenti e da sviluppare.

### *I giudici di fronte alla genitorialità “fragile”*

Ai sensi del Preambolo della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, «la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività». Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, poi, il diritto

individuale al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 Conv. eur. dir. uomo impone agli Stati contraenti di attivarsi per consentire al legame tra genitore e figlio di formarsi e di svilupparsi. A livello nazionale, infine, il diritto del minore di crescere nella propria famiglia e il dovere dello Stato, delle regioni e degli enti locali di sostenere «con idonei interventi, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia» sono espressamente sanciti nell'art. 1 della legge n. 184/1983.

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore (art. 1 comma 4° legge n.184/1983 e art. 30 comma 2° Cost.), lo Stato deve garantire allo stesso un'adeguata collocazione familiare tramite gli istituti dell'affidamento familiare (qualora la difficoltà della famiglia di origine appaia superabile entro un periodo di tempo ritenuto congruo nell'interesse del minore) o dell'adozione (nel caso di inadeguatezza totale e permanente, nel linguaggio legislativo "stato di abbandono").

L'analisi della giurisprudenza dimostra la difficoltà di discernere il confine tra una tollerabile "fragilità" genitoriale e un'incompetenza genitoriale, nonché il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per il sostegno alla genitorialità, per prevenire la rottura della vita familiare tra genitore e prole. Come già detto, i principi posti trascendono il contesto migratorio anche se assumono particolare rilevanza per lo stesso in considerazione delle ricorrenti situazioni di fragilità della genitorialità migrante per ragioni principalmente socio-economiche.

Anzitutto, secondo la Corte europea, il genitore in condizione di vulnerabilità (per esempio perché straniero privo di rete) ha diritto a una particolare attenzione da parte dello Stato concretantesi in una tutela rinforzata della relazione (Todorova c. Italia, cit.; E. P. c. Italia, cit.) e in «un'assistenza sociale mirata» (Zhou c. Italia, cit., par.15; Akinnibosun c. Italia, cit., par. 82). Da qui, per esempio, il compito delle autorità pubbliche di costruire contestualmente all'affido extrafamiliare un progetto di recupero delle capacità genitoriali (così prevede peraltro espressamente la legge italiana: art. 4 legge n.184/1983), informare in modo chiaro una madre sui propri diritti sostanziali e processuali (Todorova c. Italia, cit.) e più in generale di consigliare un genitore sui tipi di sussidi disponibili, sulle possibilità di ottenere un alloggio sociale o altri mezzi per superare le difficoltà economiche (Akinnibosun c. Italia, cit., par. 82).

Un ulteriore principio posto dai giudici europei e meritevole di attenzione è l'importanza del mantenimento dei contatti tra il genitore "fragile" e il

minore durante l'affidamento extrafamiliare (E. P. c. Italia, cit., parr. 65, 69; Scozzari e Giunta c. Italia, cit., par. 178; Zhou c. Italia, cit., par. 54; Akinnibosun, cit., par. 81). L'allontanamento, infatti, pur giustificato dall'interesse del minore, non fa venir meno la vita familiare meritevole di protezione tra genitore e figlio, con la conseguenza che solo circostanze eccezionali (come l'esistenza di acclarati maltrattamenti del genitore sul figlio) motivano l'interruzione dei rapporti. Oltre a ciò, il diradamento o addirittura l'interruzione dei contatti può pregiudicare irrimediabilmente la situazione rendendo nei fatti impossibile un ritorno del minore presso la famiglia di origine. L'osservazione diretta della relazione tra genitore e figlio è inoltre essenziale per una corretta valutazione delle competenze genitoriali<sup>(4)</sup>. Durante gli incontri in luogo neutro inoltre gli educatori, assistenti sociali, psicologi presenti devono dimostrare sensibilità per la situazione, garantendo nella misura del possibile un certo grado di intimità alla relazione tra genitore e figli (Scozzari e Giunta c. Italia, cit., par. 91).

Nella sentenza Zhou c. Italia poi la Corte europea va oltre. Si afferma che qualora la fragilità genitoriale renda l'ambiente familiare inidoneo alla crescita del minore ma non vi siano maltrattamenti, violenze e abusi tali da legittimare la cesura della relazione di filiazione, il giudice deve garantire al minore una collocazione familiare stabile tutelando al contempo la sua relazione con il genitore "d'origine". La fragilità genitoriale può infatti costituire giusta causa di affido extrafamiliare, e nei casi più gravi di adozione della prole, *ma non costituisce presupposto per la censura completa e definitiva dei rapporti del minore con la famiglia di origine, neanche dopo l'adozione*. La vicenda giudiziaria della sig.ra Zhou è esemplare: il nostro Paese viene condannato dai giudici europei per violazione della vita familiare di una immigrata cinese, madre single con una disabilità mentale lieve conseguente a un'ischemia sofferta al momento del parto. La donna, priva in Italia di rete amicale e familiare, per poter trovare e mantenere un lavoro, aveva prima accettato la collocazione del minore in comunità e poi in affidamento diurno a una famiglia che aveva tuttavia poi dichiarato di non essere più disponibile e poi affidato durante le ore lavorative il figlio a una coppia di vicini di casa, ritenuta tuttavia inidonea dai servizi. La Corte europea censura il ricorso nel caso di specie all'interruzione completa e definitiva dei rapporti tra madre e figlio mediante il ricorso all'adozione piena evidenziando che sarebbe stato opportuno valutare nell'interesse del minore la possibilità di mantenimento della relazione con la genitrice, per esempio mediante la pronuncia – come richiesto dalla ricorrente – di un'adozione in casi particolari per constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44 lett. d legge n. 184/1983)<sup>(5)</sup>. Con essa, infatti, il minore

il cui genitore non sia in grado di offrirgli un ambiente di crescita adeguato ma la cui condotta non sia tale da far ritenere necessaria nell'interesse del minore un'interruzione dei legami può essere definitivamente inserito in posizione di figlio in una nuova famiglia, ma mantiene legami giuridici e di fatto con il genitore "di origine".

Tale orientamento europeo, almeno in parte spiegabile con il fatto che davanti alla Corte di Strasburgo il punto di vista dei minori è pressoché sempre filtrato attraverso l'opinione dei genitori che sono coloro che ricorrono innanzi alla Corte stessa, parrebbe introdurre una linea di discontinuità rispetto alla giurisprudenza nazionale soprattutto di merito, ma anche di legittimità.

L'orientamento italiano maggioritario, sebbene nel tempo temperato da alcuni interventi legislativi e giurisprudenziali volti a potenziare il ruolo anche processuale dei genitori nell'intento di meglio garantire il diritto del minore a crescere nella sua famiglia di origine (art. 1 legge n. 184/1983), sembra invece ritenere che la miglior protezione del minore i cui genitori, pur non avendo tenuto condotte propriamente maltrattanti, risultino inadeguati a offrirgli un ambiente familiare adeguato alla crescita, sia assicurata dal suo trapianto in un'altra famiglia mediante l'adozione piena e la rottura dei rapporti giuridici e di fatto con il genitore "di origine". Un esempio è una recente sentenza di legittimità con cui i giudici della Cassazione avallano la pronuncia dello stato di adottabilità del figlio di una donna romena «in stato di fragilità emotiva e di confusione mentale che erano segni di un disturbo narcisistico di tipo paranoideo (anche se di natura non psichiatrica) [...] che ne pregiudicava le capacità di occuparsi del figlio»<sup>(6)</sup>. Nel provvedimento, che è di qualche mese successivo alla sentenza Zhou c. Italia, si conferma l'interpretazione data dal Tribunale per i minorenni secondo cui si mancavano in quel caso i presupposti per un'adozione in casi particolari per constatata impossibilità di affidamento preadottivo «essendovi la necessità di una sistemazione familiare stabile, duratura e definitiva e non essendovi una richiesta in tal senso degli affidatari»<sup>(7)</sup>.

### *Il ruolo della "variabile socio-culturale" nella valutazione della condotta genitoriale*

Nel contesto migratorio la valutazione dell'esistenza del "pregiudizio" per la prole a causa della condotta del genitore è particolarmente complessa perché stabilire il confine tra una "normalità educativa differenziata"

(espressione del diritto del genitore alla sua identità culturale e religiosa<sup>(8)</sup>) e una “non idoneità” genitoriale (e dunque tra normale e patologico) richiede una preventiva individuazione di un livello minimo di cure, cioè di valori essenziali che devono connotare la relazione tra genitore e figlio. Tuttavia, tali valori e la stessa interpretazione dell’“interesse del minore” sono sfuggenti poiché mutano nel tempo e sono anche influenzati dagli stereotipi culturali e sociali dell’operatore chiamato alla valutazione. Nell’attuale contesto normativo è per esempio pacifico che il genitore non possa tenere condotte che ledano l’integrità fisica della prole. Esistono tuttavia opinioni difformi sulla tollerabilità di livelli minimi di violenza fisica per finalità educativa (lo schiaffo) e sulla necessità della sistematicità del fenomeno per la sua censurabilità<sup>(9)</sup>. Il rischio evidente è di *vulnera* ai diritti fondamentali dei soggetti coinvolti, nonché di interpretazioni difformi. Per evitare ciò, il giudice deve individuare un livello *minimo* fondamentale, ancorandolo al quadro normativo, anche internazionale, vigente.

L’esame della giurisprudenza consente di individuare gli “errori diagnostici”<sup>(10)</sup> in situazioni transculturali (o “equivoci culturali”<sup>(11)</sup>) più frequenti, cioè i casi di comportamenti genitoriali culturalmente orientati che più frequentemente sono oggetto di travisamento da parte degli operatori impegnati nella valutazione delle competenze genitoriali. Essi concernono l’interpretazione *tout court* della delega dei compiti genitoriali dai genitori a terzi come un’inammissibile rinuncia al ruolo di genitore<sup>(12)</sup>, la censura *sic et simpliciter* del genitore che abbia coinvolto il figlio minore in attività lavorativa o mendica, profili educativi autoritari<sup>(13)</sup>, modelli di accudimento eccentrici rispetto alla cultura del Paese di accoglienza (es. svezzare il figlio con riso piccante, somministrare al minore da bere la propria urina per finalità terapeutiche, o ancora attribuire a una minore preadolescente la responsabilità della cura di un fratellino più piccolo o essere eccessivamente attenti all’estetica e ai bisogni biologici della prole<sup>(14)</sup>). A essi si accompagnano casi gravi ed eclatanti come l’interpretazione di atti comunemente praticati nella cultura di origine dal padre quale manifestazione di affetto e gioco come violenza sessuale sul figlio<sup>(15)</sup>. Infine, sebbene non siano in senso proprio comportamenti culturalmente orientati, ma piuttosto condotte almeno parzialmente imputabili a variabili sociali, deve poi essere rilevata la tendenza a medicalizzare in termini di patologia mentale manifestazioni di disadattamento connesse alla vicenda migratoria e a ritenere indici di incompetenza genitoriale l’avulsione «dal contesto sociale in cui hanno deciso di radicarsi», l’atteggiamento scarsamente collaborativo con i servizi<sup>(16)</sup>, la mancanza di progetti per il futuro<sup>(17)</sup>. Nel caso

E. P. c. Italia, per esempio, la Corte europea rileva che il deterioramento della salute psichica della madre era verosimilmente dovuto, almeno in parte, allo shock subito in conseguenza dell'allontanamento repentino e irreversibile della figlia<sup>(18)</sup>.

I summenzionati “errori diagnostici” appaiono in effetti frutto di due opposti approcci concettuali: un modello che potremmo definire assimilazionista<sup>(19)</sup> e un modello giustificazionista<sup>(20)</sup>.

Secondo il modello assimilazionista, il retroterra culturale e sociale del migrante sarebbe sostanzialmente irrilevante. I principi di uguaglianza e di laicità dello Stato, infatti, impongono ai migranti di conformarsi ai modelli culturali maggioritari nel Paese di accoglienza: la deviazione da tali modelli fa presumere una devianza e quindi una patologia della relazione tra genitore e figlio. Così la Corte di Appello di Napoli nella vicenda di una bimba ghanese affidata alla nascita dai genitori a una coppia italiana, riformando la decisione di primo grado, dispone il mantenimento dell'affidamento familiare poiché non «trova ingresso a giustificazione dei coniugi [...] la considerazione [...] che essi erano condizionati nella gestione della potestà parentale dalla loro cultura e dalle loro peculiari tradizioni. Il diritto primario e fondamentale del minore al proprio completo e integrale sviluppo [...] non può essere disatteso in omaggio al diritto del genitore a un particolare stile di vita, tale da comprometterlo»<sup>(21)</sup>. Tale *modus operandi* è criticato dalla Cassazione in una recente pronuncia relativa a una madre keniota da cui il minore era stato allontanato anche alla stregua di una aprioristica svalutazione “culturalmente orientata” del modello familiare diverso da quello occidentale prospettato dalla madre, che intendeva tornare in patria con il figlio per conseguire l'aiuto familiare<sup>(22)</sup>. Nel già citato caso Akinnibosun, inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo lamenta ripetutamente il collegamento stabilito dai giudici nazionali tra l'inidoneità genitoriale e alcuni atteggiamenti paterni probabilmente culturalmente orientati, e giudicati dai giudici «da padre padrone», per esempio l'insistenza nella richiesta di incontrare e di rivolere la figlia perché «i figli appartengono ai genitori» e perché «la figlia doveva vivere con lui in quanto egli ne era il padre e la famiglia affidataria non era la sua vera famiglia». Nella stessa pronuncia poi si censura un altro errore tipico di un approccio assimilazionista: il ricorso a una valutazione comparativa tra la situazione del minore in affidamento e la sua condizione nella famiglia di origine: infatti, «il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto con la forza alle cure dei genitori biologici» (Akinnibosun c. Italia, cit., par. 78).

Al contrario, il modello “giustificazionista” tende ad attribuire di per sé rilevanza alla variabile culturale, sebbene ciò possa in concreto tradursi in una discriminazione di fatto nel livello di protezione tra minori autoctoni e stranieri.

Talvolta, per esempio, i giudici richiamano lo “stile di vita” familiare per escludere la percezione (e quindi l’esistenza) di un pregiudizio per il minore in conseguenza della condotta del genitore. Si tratta di affermazioni che ricorrono con una certa frequenza in procedimenti relativi a nuclei familiari rom (indifferentemente italiani o stranieri). In una pronuncia del Tribunale per i minorenni di Venezia del 1992 si legge per esempio che «il danno evolutivo va rapportato non già a criteri astrattamente prefigurabili, bensì alla realtà obiettiva nella quale la piccola M. è nata, realtà di nomadi, che ignorano modi di vivere diversi da quelli loro propri, per mutare i quali dovrebbe sopprimersi la loro identità etnica. Da parte dei nomadi non può esigersi, senza usare violenza ai modi per loro naturali di vita, una serie di comportamenti rapportati ai nostri criteri ordinari»<sup>(23)</sup>. Nella stessa logica, si pongono alcune considerazioni contenute in due provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Napoli con riferimento a casi di minori ghanesi affidati dai genitori dalla nascita e per lungo tempo ad affidatari italiani<sup>(24)</sup>. Nelle relazioni dei servizi sociali si afferma per esempio che la scelta dei genitori di avere per lungo tempo un ruolo marginale nella vita della figlia, pur avendo le occasioni per stabilire con la stessa un rapporto affettivo intenso (la madre era stata assunta come collaboratrice familiare dagli affidatari), sarebbe derivato dal «comune denominatore di quasi tutte le coppie di colore con prole, le quali, una volta appurate le condizioni di benessere in cui i loro figli vengono a trovarsi, non ritengono necessario seguirli nella crescita» poiché «i loro costumi tanto diversi dai nostri permettono di delegare la crescita ad altri trattenendo la potestà genitoriale»<sup>(25)</sup>. Il giudice, inoltre, include tra gli elementi determinanti a favore del rientro della bimba nella famiglia di origine il fatto che solo il contatto con la comunità di appartenenza possa garantire lo sviluppo armonioso dell’affidato<sup>(26)</sup>.

Come evidenziato dalla letteratura e dalla giurisprudenza più attente, la valutazione della rilevanza al background culturale del minore e più in generale del nucleo familiare non può essere decisa a priori ma deve essere valutata caso per caso, alla luce delle circostanze di fatto.

Con riferimento per esempio alla delega delle responsabilità genitoriali a terzi da parte dei genitori, occorre valutare se la cessione è stata completa e per un periodo di tempo talmente lungo da portare al consolidamento

di un rapporto di fatto genitoriale tra minore e affidatari, con marginalizzazione del ruolo dei genitori. In questo caso questi ultimi non possono pretendere il ritorno del figlio in famiglia: «quello che va considerato è la verità attuale» del minorenne e, in particolare, l'eventuale esistenza di «un vissuto abbandonico nei confronti dei genitori»<sup>(27)</sup>. Se la delega invece è a persona di fiducia del genitore per tempo breve (come nella vicenda Zhou c. Italia) e non emergono elementi che indichino l'inidoneità degli affidatari non c'è ragione di ritenere la sussistenza di un pregiudizio per il minore.

Discorso simile può essere fatto per quanto concerne il coinvolgimento di minori in attività lavorative o mendiche. Occorre infatti considerare se esista un valido e comprovato rapporto affettivo<sup>(28)</sup>, se i minori frequentino regolarmente la scuola<sup>(29)</sup>, se nell'accattonaggio venga attribuito al minore un ruolo attivo o passivo.

### *Conclusioni*

I paragrafi che precedono dimostrano la difficoltà di valutare le competenze genitoriali, tanto più in contesti migratori.

Le problematiche derivano anzitutto da fattori che trascendono il contesto migratorio. In questa materia il legislatore ricorre a clausole generali ("pregiudizio", "stato di abbandono", "interesse del minore") nell'interpretazione delle quali il ruolo dell'interprete è particolarmente rilevante: non potrebbe del resto essere diverso stante l'impossibilità per la legge di contemplare le infinite varietà delle situazioni e delle condotte umane. Inoltre, la profonda connessione del diritto di famiglia con la morale sociale fa sì che il retroterra culturale dell'operatore (tendenzialmente corrispondente a quella della maggioranza dei consociati) costituisca la fondamentale cornice di riferimento nell'interpretazione della legge e dunque nella sua applicazione al caso concreto<sup>(30)</sup>. Ulteriore fattore da considerare è poi la dimensione extragiuridica di alcuni concetti: l'"interesse" del minore, ma anche l'esistenza di un "pregiudizio" per il figlio in conseguenza della condotta del genitore e alla "gravità" e all'"irreversibilità" del pregiudizio stesso. Tale dimensione impone al giudice, almeno nei casi più complessi, di ricorrere a saperi extragiuridici per poter decidere. Nei tribunali per i minorenni ciò è sempre possibile tramite la componente onoraria, in quelli ordinari occorre invece ricorrere a un'apposita consulenza tecnica d'ufficio.

Come rilevato nei paragrafi che precedono, uno specifico fattore di complessità è poi l'esigenza di considerare le peculiarità della situazione socio-

culturale della famiglia di origine (espressione del già menzionato diritto individuale al rispetto dell'“identità culturale”), garantendo al contempo al figlio minore lo stesso livello di protezione offerto ai bimbi autoctoni. La stessa legge 184/1983 afferma infatti anzitutto «il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione» (art. 1 comma 5°, corsivo aggiunto). Nella stessa norma si precisa tuttavia «il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato [...] nel rispetto della identità culturale del minore» (art. 1 comma 5°, corsivo aggiunto), che «lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono [...] i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia» e che comunque «le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia» (art. 1 commi 2 e 3).

Ai giudici spetta, insieme ai servizi sociali, un «ruolo proattivo inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto»<sup>(31)</sup> di recupero e costruzione delle competenze genitoriali del genitore “fragile”, migrante e autoctono. Così, per esempio, può essere utile impartire a madre e padre la prescrizione di collaborare con i servizi negli interventi di sostegno alla famiglia, e anche di prevedere l'inserimento del figlio minore al nido in modo da favorirne l'integrazione sociale<sup>(32)</sup>. Nel senso poi di un ruolo “propulsivo” della magistratura rispetto all'intervento dei servizi va la recente riforma della filiazione, che inserisce nella legge 184 una nuova norma, l'art. 79 bis, del seguente tenore: «Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia»<sup>(33)</sup>. I giudici dovranno inoltre attrezzarsi, anche con l'ausilio di interpreti<sup>(34)</sup>, mediatori culturali<sup>(35)</sup> e antropologi culturali, per accertare nel singolo caso sottoposto al loro esame, se e quale sia il ruolo della “variabile” culturale nell'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio per il minore a causa della condotta genitoriale<sup>(36)</sup>. L'obiettivo non sarà accertare l'esistenza di una valida *cultural defense* (o scriminante culturale) del genitore, ma di valutare la qualità della *relazione tra figlio e genitore* alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento. Nel diritto civile minorile, infatti, l'imputabilità della condotta pregiudizievole è irrilevante, essendo le misure ablativo o limitative della responsabilità genitoriale concepite come dispositivi di protezione del minore in difficoltà e non come sanzioni per il genitore.

Infine, un approccio “interculturale” impone una particolare attenzione all’informazione dei genitori. Questi devono infatti essere messi nelle condizioni di capire quanto sta succedendo e di far valere le loro ragioni davanti alle autorità chiamate a decidere e a gestire l’affidamento, essendo come già detto la tutela del diritto dei genitori al rispetto della vita familiare funzionale al rispetto del diritto del figlio di crescere in famiglia<sup>(37)</sup>. In quest’ottica, oltre alla già menzionata opportunità che il giudice ricorra ove del caso a interpreti, mediatori culturali e antropologi culturali, appaiono assai interessanti i progetti di sostegno delle rappresentanze diplomatiche di alcuni Paesi, in particolare latino americani, ai nuclei di connazionali soggetti a procedimento delle autorità giudiziarie minorili. Particolarmente attivo su questo fronte è l’Ecuador che ha ideato uno specifico progetto di assistenza gratuita psicologica, sociale e legale con lo slogan «Mamma es mama. Tu país te respalda» (La mamma è la mamma. Il tuo Paese ti sostiene)<sup>(38)</sup>. In concreto, il Consolato fornisce ai connazionali un aiuto economico per pagare le consulenze tecniche di ufficio, mette a disposizione un mediatore culturale per le udienze, offre un’assistenza legale, psicologica e sociale personalizzata. Inoltre, cura campagne di sensibilizzazione rivolte sia alla comunità ecuadoriana sia ai servizi territoriali. Nell’ambito del progetto, infine, la Console e i suoi collaboratori hanno incontrato i Presidenti dei Tribunali per i minorenni, nonché sindaci e assessori alla famiglia e alle politiche sociali dell’area di competenza.

## Note

<sup>(1)</sup> La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore costituisce la prima fase del procedimento di adozione ed è volta ad accertare l’esistenza dello stato di abbandono del figlio da parte della famiglia di origine (artt. 8 ss. legge n. 184/1983).

<sup>(2)</sup> Il termine “fragile” non appartiene al lessico giuridico che si limita a parlare di “inidoneità” genitoriale/dell’ambiente familiare (artt. 2, 6 legge n.184/1983) dovuta al “pregiudizio” / “stato di abbandono” del figlio derivante dalla condotta genitoriale (artt. 330, 333 cod. civ., art. 8 legge n. 184/1983). Viene qui utilizzato per identificare le zone grigie di idoneità / inidoneità genitoriale in cui appare per gli operatori difficile, se non impossibile, inquadrare il caso nella manichea contrapposizione tra idoneità del genitore (e dunque assenza di pregiudizio del figlio) e inidoneità del genitore (e dunque allontanamento del figlio) sui cui si fonda l’impianto tradizionale della legge n. 184/1983.

<sup>(3)</sup> Del tema della valutazione delle competenze genitoriali di genitori rom si è diffusamente occupata Carlotta Saletti Salza che ha dedicato due libri alle dichiarazioni dello stato di adottabilità di minori appartenenti a comunità rom, evidenziando tramite indagini quantitative e qualitative come lo stereotipo culturale e sociale giochi un ruolo significativo nella valutazione (SALETTI SALZA C. 2010, 2014).

(4) Tra le censure più ricorrenti da parte della Corte europea vi è il fatto che il perito e i servizi si siano basati su informazioni di seconda mano e non su un'osservazione diretta della relazione tra genitore e figlio (E. P. c. Italia, cit., 21, 24, 66, 68; Akinnibosun c. Italia, par. 72).

(5) Si parla nella prassi di “adozione mite”.

(6) Cassazione civile, sezione prima, sentenza 18 giugno 2014, n. 13911.

(7) *Ibidem*.

(8) Il diritto di chiunque alla “differenza”, cioè a un trattamento differenziato in ragione delle sue specificità culturali, linguistiche, religiose, è riconosciuto da una pluralità di fonti normative. Tra quelle internazionali, possono citarsi l'art. 22 della Carta di Nizza («L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica») e l'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, alle persone che appartengono a queste minoranze non deve essere vietato il diritto di godere della propria cultura, di professare e di praticare la propria religione o di usare la propria lingua»). A livello nazionale, il diritto “alla differenza” non è riconosciuto da un punto di vista generale, ma tramite singole norme che proteggono la libertà religiosa (art.19 Cost.), la libertà di pensiero ed espressione (art. 21 Cost.), le minoranze linguistiche (art. 9 Cost.).

(9) La necessità di evitare qualsiasi forma di punizione corporale è affermata con decisione dal Consiglio d'Europa che ha negli anni promosso campagne informative e formative su questo tema, cfr. per esempio COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation 1666 (2004.) Europe-wide ban on corporal punishment of children*, 23 giugno 2004.

(10) La locuzione “errore diagnostico” (o *misdiagnosis*) è utilizzata dalla psichiatria transculturale (RADJACK R. *et al.* 2012: 591).

(11) L'espressione è di Paolo MOROZZO DELLA ROCCA (2012: 559).

(12) Per alcuni spunti cfr. la già accennata vicenda Zhou c. Italia: nella ricostruzione fatta dai giudici europei si legge che secondo il CTU (Consulente tecnico d'ufficio) «la madre aveva delegato il proprio ruolo genitoriale ad altre persone e non aveva il tempo di occuparsi del minore a causa del suo lavoro» (Zhou c. Italia, par. 18).

(13) Così la già citata vicenda Akinnibosun c. Italia in cui – secondo quanto ricostruito dalla Corte europea – la Corte d'Appello conferma l'adottabilità disposta in primo grado affermando «che il ricorrente aveva mostrato un profilo autoritario da “padre padrone”».

(14) Nel già menzionato caso Zhou c. Italia si legge come il CTU sottolinei a dimostrazione dell'idenoneità genitoriale della donna che la stessa durante gli incontri in luogo neutro offriva alla figlia del cibo e dei vestiti, cercando poi di farglieli indossare durante l'incontro (Zhou c. Italia, cit., par. 3).

(15) Cfr. Trib. Reggio Emilia, 21 novembre 2012 (in [questionegiustizia.it](http://questionegiustizia.it)). Su questo caso, si rimanda all'Introduzione e all'articolo “Una famiglia onesta” in questo numero monografico.

(16) Cfr. Corte di Appello di Salerno, 9 dicembre 2009, in *De Jure*, 2015 che conferma l'affidamento a rischio giuridico nelle more della dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore romeno, enfatizzando la denegazione da parte dei genitori di qualsiasi tentativo di inserimento nel tessuto sociale e lavorativo di riferimento. In senso analogo Cass. civ. 6 febbraio 2013, n. 2780 che avalla la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore nigeriano figlio di madre vittima di tratta considerando adeguata la motivazione dei giudici di merito fondata sulla condotta scarsamente collaborativa, la tendenza della donna ad estraniarsi, il rifiuto di sottoporsi a un trattamento psicoterapico per la diagnosticata personalità borderline. La scarsa collaboratività del padre con i servizi è richiamata dai giudici anche nel caso Akinnibosun c. Italia, cit.

(17) Così la Corte d'Appello confermando lo stato di adottabilità nella vicenda già menzionata Akinnibosun c. Italia.

(18) E. P. c. Italia, cit., par. 68.

(19) Preferisce invece parlare di “rischio negazionista” con il quale è negato ogni rilievo all'identità culturale delle persone P. Morozzo della Rocca, *Gli interventi a protezione dei minori stranieri appartenenti a gruppi minoritari*, cit.: 559.

(20) Ivi: 558.

(21) Così App. Napoli, decreto 9 novembre 1995, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1997: 587. La pronuncia, malgrado la richiesta dei genitori di rientro della figlia in famiglia, conferma l’affidamento di una bimba ghanese nata in Italia da genitori immigrati alla coppia italiana cui gli stessi genitori l’avevano affidata dalla nascita e per quasi tre anni.

(22) Cass. civ. 22 novembre 2013, n. 26204.

(23) Trib. min. Venezia, 1° ottobre 1993, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1994, p. 251. Il decreto nega la sussistenza dello stato di abbandono di una minore rom la cui madre era stata più volte arrestata in flagranza di reato di furto con la bimba in braccio, affermando che dalla relazione dell’assistente sociale si evinceva che la minore non mostrava segni di sofferenza ed era normalissima nello sviluppo. Pur trattandosi probabilmente di un provvedimento nel merito condivisibile, le affermazioni riportate nel testo non possono essere approvate.

(24) Trib. min. Napoli, decreto 14 novembre 1994, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1997: 613 e Tribunale per i minorenni di Napoli settembre 2003 (riformata da Corte di Appello di Napoli, 20 luglio 2005, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 2005: 905).

(25) Trib. min. Napoli, decreto 14 novembre 1994, cit.: le frasi riportate sono tratte dalla relazione del servizio sociale (la pronuncia è stata poi riformata da App. Napoli, 9 novembre 1995, cit.). In senso sostanzialmente analogo una relazione del consulente tecnico di ufficio del Tribunale per i minorenni di Napoli che in relazione alla vicenda di una bambina anch’essa ghanese affidata dai genitori alla nascita e per ben sei anni a una cittadina italiana in cui si afferma che «solo ritrovando le proprie origini e le proprie radici, che rappresentato anche il patrimonio di conoscenze, valori ed affetti dei suoi familiari, A. (la minore N.d.A.) si sentirà protetta [...] inserita e ben integrata in un contesto rispettato e rispettoso della comunità familiare di appartenenza» (Corte di Appello di Napoli, 20 luglio 2005, cit.).

(26) In senso analogo il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli del settembre 2003 già citato poi riformato in secondo grado da Corte di Appello di Napoli, 20 luglio 2005, cit., secondo cui «la bimba, ormai abbastanza grande da rendersi conto di essere *diversa* (in corsivo nel testo) [...] ma non dalla famiglia di origine, proprio grazie a questa diversità [...] potrà superare il trauma del distacco (dagli affidatari N.d.A.) in modo abbastanza agevole».

(27) Così Corte di Appello di Napoli 20 luglio 2005, cit. che dispone l’affidamento di una ragazzina ghanese affidata sin dai primi quattro mesi di vita e per sei anni dai genitori stessi a una affidataria italiana vedova con figli adulti.

(28) Così Tribunale per i minorenni di Roma, 30 giugno 1992, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1994: 635 che dichiara l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e della decadenza dalla potestà di due genitori rom bosniaci in considerazione del profondo rapporto affettivo esistente con la prole e di un comportamento genitoriale teso a salvaguardare le esigenze primarie della prole, nonostante le oggettive difficoltà ambientali (il nucleo viveva «in un campo privo dei requisiti igienici minimali [...] e dei servizi e delle attrezzature che potrebbero consentire un livello di vita decente»). In senso analogo Tribunale per i minorenni di Torino, 27 luglio 1999, in “Diritto immigrazione e cittadinanza”, n. 2, 2000: 147 che dispone il ritorno in famiglia di una ragazzina cinese sfruttata dai genitori nel loro laboratorio di confezioni artigianali, a seguito della richiesta della stessa ragazzina di tornare in famiglia, nonché di indagini che dimostrano che la madre era «riuscita a costruire con lei una relazione affettiva validata, al di là della sua illegittima utilizzazione nel laboratorio di confezioni disposto».

(29) Tali elementi hanno indotto il giudice penale a escludere la sussistenza del reato di abbandono di minori nel caso di due sorelle di tredici e sette anni trovate a chiedere l’elemosina davanti a un supermercato in assenza dei genitori: Tribunale di Rovigo, 4 maggio 2010, in “Diritto immigrazione e cittadinanza”, n. 3, 2010: 229.

(30) Oltre al già citato caso delle “punizioni corporali”, pensiamo alla relatività del concetto di “sfruttamento lavorativo” della prole. Fino alla metà del XX secolo era opinione comune e radicata nella maggioranza della popolazione italiana che il coinvolgimento dei figli minorenni preadolescenti in collaborazioni ed esperienze di lavoro precoce, seppure non consentite dalla

legge, fosse utile non solo alla famiglia, ma anche al minore stesso che veniva così responsabilizzato e aiutato nella sua formazione quale individuo autonomo.

<sup>(31)</sup> Così espressamente Cass. civ., sez. I., 7 ottobre 2014, n. 21110.

<sup>(32)</sup> Così Trib. min. Torino, decreto 17 luglio 1997, in “Minorigiustizia”, n. 3, 1999: 145: il provvedimento dispone il rientro in famiglia di una minore nigeriana sottoposta dai genitori a mutilazioni genitali femminili.

<sup>(33)</sup> Mi limito a rilevare che per decenni, in ragione della mancanza di un sistema efficiente di servizi sociali, i giudici minorili hanno spesso effettivamente svolto un ruolo di supplenza rispetto ai servizi, assumendo funzioni “trattamentali” di recupero e sostegno alla genitorialità. Poi faticosamente, con l’entrata a regime del sistema di cui alla legge 328/2000 e con la rinnovata attenzione per l’esigenza di garantire la terzietà del giudice anche minorile sfociata anche nella legge 149/2001, si è innescato un processo virtuoso che ha portato la maggioranza dei tribunali per i minorenni a promuovere la diversità dei ruoli tra le autorità giudiziarie e amministrative chiamate a collaborare per la protezione dei minorenni in difficoltà, nel riconoscimento della diversità di ruoli. In quest’ottica, l’art. 79 bis rischia di segnare, anche culturalmente, un ritorno al passato.

<sup>(34)</sup> La Cassazione ricorda tuttavia che non è prevista per legge la traduzione degli atti processuali che concernano cittadini stranieri e che la nomina di un interprete in caso di audizione è a discrezione del giudice: cfr. in relazione a una dichiarazione dello stato di adottabilità di minori bengalesi Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2014, n. 21110.

<sup>(35)</sup> Per un esempio cfr. il già menzionato decreto del Trib. min. Torino 17 luglio 1997 che motiva la revoca del precedente provvedimento di allontanamento della minore anche richiamando il parere di una mediatrice culturale.

<sup>(36)</sup> Esemplare in questo senso Cass. civ. 7. ottobre 2014, n. 21110 che cassa la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore bengalese affermando che «vi è stata scarsa (ma ben si potrebbe dire che non vi è stata affatto) attenzione, soprattutto da parte del CTU, alla questione linguistica e al paese di provenienza (la CTU ha dimostrato di non essere consapevole della nazionalità dei genitori di M. definiti cingalesi anziché bengalesi e si è avvalsa di un mediatore culturale incapace di comunicare adeguatamente con i genitori)».

<sup>(37)</sup> Per un esempio Trib. min. Roma, decreto 30 giugno 1992, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1994: 639 che prescrive ai servizi sociali di «assicurare l’adempimento delle suddette disposizioni (di limitazione della potestà genitoriale N.d.A.), anche informando i genitori sui contenuti e gli scopi del presente decreto».

<sup>(38)</sup> Le informazioni sono state fornite durante un incontro pubblico di presentazione del progetto tenutosi presso il Consolato il 7 maggio 2015.

## Bibliografia

CONFENTE Assunta (2012), *Responsabilità genitoriale in contesti interculturali*, “Minorigiustizia”, n. 2, pp. 90-99.

GUERCI Luciana (1999), *Protezione dalle condizioni di pregiudizio e tutela dell’identità per i bambini stranieri*, “Minorigiustizia”, n. 3, pp. 59-63.

LENTI Leonardo - LONG Joëlle (2012), *Rapporti familiari ed interculturalità*, “Minorigiustizia”, n. 2, pp. 7-13.

MAZZI Lorenzo (2012), *Modelli educativi genitoriali in contesti interculturali: la prospettiva giuridica*, “Minorigiustizia”, n. 2, pp. 156-192.

MOROZZO DELLA ROCCA Paolo (2012), *Gli interventi a protezione dei minori stranieri o appartenenti a gruppi minoritari*, pp. 457-571, in ZATTI Paolo (curatore), *Trattato di diritto civile. Filiazione*, Vol. II, Giuffrè, Milano.

RADJACK Rahmethnissah - BAUBET Thierry - EL HAGE Wissam - TAIEB Olivier - MORO Marie-Rose (2012), *Peut-on objectiver et éviter les erreurs diagnostiques en situation transculturelle?*, "Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique", vol. CLXX, n. 8, 2012, pp. 591-595.

SALETTI SALZA Carlotta (2010), *Dalla tutela al genocidio?*, CISU, Roma.

SALETTI SALZA Carlotta (2014), *Famiglie amputate. Le adozioni dei minori dal punto di vista dei rom*, CISU, Roma.

TALIANI Simona (2012), *I prodotti dell'Italia: figli nigeriani tra tutela, diritto e amore materno (molesto?)*, "Minorigiustizia", n. 2, pp. 39-53.

## Scheda dell'Autrice

Joëlle Long è ricercatrice di Diritto privato e docente di Diritto di famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. I suoi principali ambiti di ricerca sono il diritto di famiglia e il diritto minorile considerati secondo tre direttrici fondamentali: le fonti internazionali ed europee; l'interculturalità; l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Ha collaborato con il programma Help del Consiglio d'Europa per la formazione di magistrati sul tema "diritto di famiglia e diritti umani" e con il Parlamento europeo per una ricerca sulla protezione internazionale degli adulti "deboli" nei Paesi dell'Unione Europea. È condirettore della Rivista *Minorigiustizia* (Franco Angeli, Milano) e membro della redazione della Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere *GenIus* (<http://www.articolo29.it/genius>). Partecipa a progetti di ricerca internazionali e nazionali ed è autrice di oltre ottanta pubblicazioni in materia familiare.

Per la pertinenza dei temi trattati rispetto al contributo qui pubblicato si segnalano:

LONG Joëlle, *La Kafala: una risorsa sociale per i bambini e per le famiglie di religione islamica in Italia?*, "Minorigiustizia", n. 2, 2007, pp. 170-184.

LONG Joëlle - RICUCCI Roberta, *Foster Care of Foreign Minors in Italy: an Intercultural or Neo-Assimilationist Practice?*, "International Journal of Law, Policy and the Family", n. 2, 2016 [in corso di pubblicazione].

## Riassunto

*La valutazione delle competenze genitoriali: spunti di riflessione tratti dalla casistica giudiziaria italiana ed europea sulle famiglie migranti*

L'analisi della casistica giudiziaria in materia di affidamento extrafamiliare e di dichiarazioni dello stato di adottabilità conferma come il contesto migratorio amplifichi le difficoltà che i giudici incontrano nella valutazione delle competenze genitoriali.

Due sono, in particolare, i nodi problematici ricorrenti. Il primo è la difficoltà di stabilire un punto di bilanciamento tra diritto del minore a crescere in un ambiente familiare adeguato e il dovere dello Stato di proteggere la vita familiare del genitore e del figlio, e quindi di attivarsi a sostegno della genitorialità “fragile”. Il secondo nodo è la complessità della valutazione di modelli educativi “altri” rispetto a quelli propri, con i rischi da un lato di svalorizzazione dei sistemi educativi propri della famiglia e della cultura di origine del minore straniero, dall’altro di riconoscere *tout court* l’esistenza di una “scriminante culturale” per condotte genitoriali che verrebbero invece censurate ove poste in essere da soggetti autoctoni.

*Parole chiave:* affidamento extrafamiliare e dichiarazione dello stato di adottabilità, genitorialità fragile, valutazione dei modelli educativi, “scriminante culturale”.

## Résumé

*L'évaluation des compétences parentales: réflexions à partir de cas judiciaires italiens et européens sur les familles migrantes*

L’analyse des cas judiciaires concernant les enfants auprès de familles d’accueil et les déclarations d’adoptabilité confirme comment le contexte migratoire amplifie les difficultés que les juges rencontrent dans l’évaluation des compétences parentales. Les nœuds problématiques recourant sont particulièrement deux. Le premier est la difficulté à établir un équilibre entre le droit du mineur à grandir dans un environnement familial adéquat et le devoir de l’Etat à protéger la vie familiale du parent et de l’enfant, et donc à s’activer à soutien des parentalités « fragiles ». Le deuxième nœud est la complexité de l’évaluation des modèles éducatifs « autres » par rapport aux siens, ce qui risque d’un côté de dévaloriser des systèmes éducatifs propres à la famille et à la culture d’origine du mineur étranger, de l’autre de reconnaître tout court l’existence d’une « atténuante culturelle » pour des conduites parentales qui seraient autrement censurées s’il s’agissait de sujets autochtones.

*Mots clés:* familles d’accueil et déclarations d’adoptabilité, parentalités fragiles, évaluation des modèles éducatifs, “atténuante culturelle”.

## Resumen

*La evaluación de de las competencias parentales: reflexiones a partir de los casos judiciales italianos y europeos de las familias migrantes*

El análisis de los casos judiciales en materia de acogimientos familiares en familia ajena y de declaraciones de adoptabilidad, confirma que la migración amplifica las

dificultades que enfrentan los jueces en la evaluación de las competencias parentales. Dos, en particular, son los problemas frecuentes. El primer es la dificultad de establecer un punto de equilibrio entre el derecho del niño a crecer en un entorno familiar adecuado y el deber del Estado de proteger la vida familiar de los padres y del niño, y luego tomar medidas para el apoyo de la parentalidad “frágil”. La segunda cuestión es la complejidad de la evaluación de los modelos educativos “otros”, con el riesgo por un lado de devaluar los sistemas educativos de la familia y de la cultura de origen del niño extranjero, por el otro de reconocer la existencia de una “eximente cultural” para comportamientos de los padre que serían censurados si actuados por personas autóctonas.

*Palabras claves:* acogimientos familiares y adopción, parentalidad “frágil”, evaluación de los modelos educativos, “eximente cultural”.

## Abstract

*The evaluation of parenting skills: hints for reflection from Italian and European judiciary cases on migrant families*

The analysis of case law concerning foster care and adoption confirms that the migration context amplifies the difficulties that courts encounter in the assessment of parenting skills.

Two recurring problems can be identified as follows. The first is the difficulty to reach a point of balance between the right of the child to grow up in an adequate family environment and the state's duty to protect the family life of the parent and the child, and therefore to provide support services to vulnerable parents. The second issue is the complexity of the evaluation of parenting models “other” than our own, considering on the one hand the risk of devaluing foreign methods of upbringing, on the other to recognize a “cultural justifying” for parenting behaviors that would be censored when undertaken by Italians.

*Keywords:* foster care and adoption, assisment of parenting skills, evaluation of parenting models, “cultural justifying”.